

LEGGE DI BILANCIO 2018: PLUSVALENZE PARTECIPAZIONI E DIVIDENDI AL 26%

Semplificazioni per la tassazione delle plusvalenze relative alle partecipazioni e per la tassazione delle plusvalenze. Non ci sarà più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate ma **tutte saranno tassate con l'aliquota unica del 26%** a titolo di imposta.

Per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 viene prevista una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberate dal 1 gennaio 2018; la norma prevede che fino al 2022 continuino ad applicarsi le regole stabilite dal Mef con decreto del 26 maggio 2017 pubblicato in GU l'11.07.2017.

Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l'imposta del 26% mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all'aliquota IRES come di seguito indicato:

- 58,14% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017);
- 49,72% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2008 al 2016);
- 40% per i dividendi formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007);

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Anche in questo caso l'imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate sia di quelle non qualificate. Il nuovo regime si applicherà alle **plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019**.